



## **COMUNE DI BITETTO**

# **REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

## **CAPO I – ASPETTI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto della disciplina del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- Dal Codice Civile;
- Dal codice di procedura civile;
- Dal d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dal d.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

3. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'autotutela e degli istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.

4. Nel caso di concessione in appalto della gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

### **Art. 2**

#### **Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali**

1. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento e dai regolamenti speciali o generali del Comune si applicano le leggi statali e regionali, in quanto compatibili.

2. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

### **Art. 3**

#### **Regolamenti speciali**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.

2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

#### **Art. 4**

#### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono deliberate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono deliberate dall'organo competente entro il termine indicato al comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui ai commi 1 e 2 le aliquote, le eventuali detrazioni e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 5**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art.52 del d.lgs. n. 446/1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

#### **Art. 6**

#### **Soggetti responsabili della gestione**

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, per le entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- del rispetto del presente regolamento;
- del rispetto dello specifico regolamento del tributo.

Sono di competenza del Funzionario responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario, ivi inclusa la costituzione nei relativi giudizi.

3. Il funzionario responsabile del Settore o del Servizio è nominato secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione del Comune.

Il «Responsabile del Settore o del Servizio» è responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento;
- dell'intero procedimento attivato.

Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso.

4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.

5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano

sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.

#### **Art. 7**

##### **Attività di verifica e di controllo**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro il termine di cui al comma 2 devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 1 del decreto legislativo 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
5. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241/1990 e della legge 212/2000.

#### **Art. 8**

##### **Caratteri dell'attività e degli atti di gestione tributaria**

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne produca il contenuto essenziale.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
  - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
  - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
  - d. il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - e. sulla cartella esattoriale o sull'ingiunzione di pagamento va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti;
4. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

**Art. 9**  
**Procedimento di verifica e di controllo**

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli Uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che esso ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

**Art. 10**  
**Procedimenti sanzionatori ed interessi**

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile del Settore o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di **1,5** punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con misurazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.
6. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

**Art. 11**  
**Procedimenti contenziosi**

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel d.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco ovvero al titolare della posizione organizzativa in cui è inserito l'Ufficio Tributi. L'assistenza tecnica è affidata al funzionario responsabile del tributo o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

## **Art. 12**

### **Rateazioni**

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione o autocertificazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria entro le scadenze previste, il Responsabile del Tributo può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito con le seguenti modalità:

- a) fino a €uro 2.000,00 in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo;
- b) superiore a €uro 2.000,00 fino a €uro 4.000,00 in un massimo di n. 18 rate mensili di pari importo;
- c) superiore a €uro 4.000,00 fino a €uro 6.000,00 in un massimo di n. 24 rate mensili di pari importo. Per le somme superiore a 4.000,00 €uro ed in caso di rate superiori a 12 il contribuente dovrà fornire al Comune idonea polizza fideiussoria;
- d) superiore a €uro 6.000,00 in un massimo di rate n. 36 mensili di pari importo<sup>1</sup>. Il contribuente dovrà fornire al Comune idonea polizza fideiussoria.

2. L'importo della prima rata è versato entro il termine di giorni trenta. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, debitamente documentata, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

## CAPO II - RISCOSSIONE COATTIVA

### Art. 13

#### Disciplina generale

1. Il presente Capo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale.
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il comma 163 dell'articolo 1 della legge n.296/2006 prevede che il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e dunque per atti di accertamento emessi e notificati sino al 31/12/2019 .
3. Nel caso di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali il titolo esecutivo deve essere notificato entro i termini che regolano le prescrizioni/decadenze in materia. Gli atti presupposti devono essere emessi e notificati sino al 31/12/2019.
4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali relativamente agli atti i cui rapporti risultano pendenti dal 01/01/2020 in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sarà regolamentata dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente Regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
6. Per la rateazione si rinvia all'art. 12 del presente Regolamento.
7. È ammessa la cessione del credito tributario a norma dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n.342.

### Art. 14

#### Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Art.15**

### **Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Art. 16**

### **Procedimento di riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata, oltre al Comune di Bitetto, sono:
  - a) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
  - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.



## **Art. 17**

### **Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai [decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455](#), [del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109](#), e [del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80](#), per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

## **Art.18**

### **Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle ingiunzioni da emettere per gli atti di accertamento di natura tributaria notificati sino al 31/12/2019, nonché le ingiunzioni afferenti gli atti di natura patrimoniale fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 28 e al comma 2 dell'articolo 29, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Art. 19**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ove dovuto.
3. Sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi nella misura di cui all'art. 10 comma 4, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
4. Il Comune non procede ad effettuare rimborsi quando l'importo complessivo non supera € 12.

## **Art. 20**

### **Compensazioni**

1. I contribuenti possono compensare il proprio credito relativo ad un tributo comunale, purché non decaduti a norma del precedente articolo, con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro,

- l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
  4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
  5. Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 senza che il funzionario responsabile del tributo abbia comunicato l'esito della medesima, il contribuente potrà procedere alla compensazione del proprio credito fatto salvi i successivi controlli da parte dell'Ufficio in ordine alla effettiva sussistenza del credito. Ove ne fosse verificata l'insussistenza si provvederà al recupero attraverso apposito avviso di accertamento.

## **CAPO III – AUTOTUTELA, INTERPELLO E ISTITUTI DEFLATIVI**

### **Art. 21**

#### **Esercizio all'autotutela**

1. Rientra nei doveri dell'Ufficio del responsabile del tributo e del responsabile del Settore o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino illegittimi ai sensi del 4° comma del presente articolo.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa in contestazione con l'ammontare delle spese in giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - evidente errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
6. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
7. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, il potere sostitutivo è attribuito al responsabile del Settore del quale fa parte il funzionario inadempiente ovvero, nel caso di identità tra le due figure, al Direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario comunale.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

### **Art. 22**

#### **Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato**

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza maturata, da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di giorni novanta dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato. La mancata risposta è da considerarsi quale rigetto dell'istanza.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria e al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

## **Art. 23**

### **Interpello del contribuente**

1. ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Funzionario Responsabile del Tributo, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specificate istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. L'istanza di interpello è redatta in carta libera, non è soggetta ad imposta di bollo ed è presentata al servizio tributi comunale mediante una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano;
- Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzata all'Ufficio Protocollo dell'Ente di riferimento;
- Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento.

Non sono ammessi mezzi di comunicazione alternativi quali ad esempio il telefono, il fax o la posta elettronica.

3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; in particolare occorre specificare nome e cognome o ragione o denominazione sociale, domicilio fiscale e codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete ed obiettive condizioni di incertezza;
- c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare;
- d) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del servizio tributi comunali.;
- e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Con riguardo al requisito sub e), la mancata sottoscrizione del contribuente è sanata ove esso provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del servizio tributi comunale. La sottoscrizione in questo caso avverrà presso gli Uffici comunali e dalla data della medesima, l'interpello si considera regolarmente presentato.

4. In presenza di una delle richiamate cause di inammissibilità, l'istanza non produce gli effetti dell'interpello e, in particolare, l'eventuale silenzio osservato dal comune nei 120 giorni successivi alla sua proposizione non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente.

5. All'istanza di interpello dovrà essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata. Il servizio tributi comunali può chiedere, per una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta.

La richiesta dei documenti secondo le modalità sopra descritte interrompe il termine assegnato per la risposta che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello.

## **Art. 24**

### **Risposta dell'Ufficio all'interpello**

1. Entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di interpello, il servizio tributi comunale, nella persona del funzionario responsabile del tributo, deve rendere al contribuente interessato una risposta scritta e motivata. Nel caso vengano posti quesiti di particolare complessità, è facoltà del funzionario responsabile del tributo proporre alla Giunta comunale la richiesta di pareri da parte di esperti nello specifico settore.

2. Il termine di 120 giorni assegnato per la risposta decorre:

- a) nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza d'interpello è assunta al protocollo del Comune;
- b) in caso di spedizione a mezzo del servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
- c) nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
- d) dalla data in cui l'ufficio riceve la documentazione integrativa nelle fattispecie di cui al comma 5

dell'articolo precedente.

3. La risposta fornita dal servizio tributi comunali, deve essere notificata all'interpellante secondo le modalità stabilite all'art. 60 del DPR 29/09/1973, n. 600; in alternativa alla notificazione, la risposta al contribuente può essere comunicata allo stesso con una delle seguenti modalità:

a) mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario all'uopo indicato nell'istanza; in tal caso la risposta si intende fornita alla data in cui il contribuente, o il domiciliatario, apponga la propria firma sull'avviso di ricevimento;

b) per via telematica, a recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'ufficio avrà cura di conservare agli atti la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita, coincidente con la data di inoltro della comunicazione.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

## **Art. 25** **Effetti dell'interpello**

6. La risposta fornita dal servizio tributi comunale non impegna il contribuente, il quale è libero di determinarsi in senso non conforme.
7. La risposta fornita dal servizio tributi comunale e pervenuta al contribuente istante entro il termine di 120 giorni vincola l'attività dell'ufficio, il quale non potrà emettere atti di accertamento a contenuto impositivo o sanzionatorio in contrasto con la soluzione interpretativa fornita.
8. Qualora il contribuente non ottenga risposta entro il termine di 120 giorni, si intende che il servizio tributi comunale concorda la con la soluzione prospettata dal contribuente (e implicitamente condivisa dall'ufficio per silenzio-assenso). Eventuali atti di accertamento emessi in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente sono nulli ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'interpello, il servizio tributi comunale può comunicare al contribuente una nuova risposta, allo scopo di rettificare quella precedentemente resa in forma esplicita o implicita. In questo caso occorre distinguere a seconda che, alla data in cui la nuova risposta è comunicata, l'interpellante abbia o meno la norma della cui interpretazione si tratta. Ove il contribuente abbia già posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza o intrapreso iniziative finalizzate in modo non equivoco all'attuazione dello stesso, uniformandosi alla soluzione interpretativa comunicata o implicitamente condivisa dal servizio tributi comunale, nulla può essergli contestato. Eventuali atti di accertamento o sanzionatori, emanati in difformità alla prima risposta, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono nulli. Qualora, invece, il contribuente, per qualsiasi motivo, non abbia ancora posto in essere il comportamento o intrapreso iniziative conforme alla soluzione interpretativa affermata con la prima risposta, la sopravvenuta conoscenza di una diversa interpretazione, comporta la legittimazione dell'ufficio a recuperare, in applicazione del principio interpretativo rettificato e disatteso dal contribuente, i tributi eventualmente dovuti e relativi interessi senza applicazione di sanzioni amministrative.
10. Il contribuente in possesso di una risposta (anche implicita) del servizio tributi comunale, in cui si affermi una determinata soluzione interpretativa potrà farne applicazione a tempo indeterminato, con riguardo cioè a fattispecie ripetitive anche future purché analoghe e riconducibili a quella prospettata nell'istanza.
11. Ove il servizio tributi comunale, anche dopo il decorso dei 120 giorni, comunichi all'interpretante una soluzione interpretativa diversa da quella in precedenza prospettata o accreditata per effetto del silenzio-assenso, i cui effetti però si riverberano esclusivamente su comportamenti successivi e non anche su quello indicato nell'istanza di interpello, nel caso detta nuova soluzione risulti disattesa dal contribuente, l'ufficio provvederà a recuperare i tributi eventualmente dovuti, i relativi interessi ed ad

applicare le previste sanzioni amministrative.

12. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli 23, 24 e 25 sull'istituto dell'interpello, ci si riporta alle disposizioni di legge in essere.

#### **Art. 26**

##### **Accertamento con adesione**

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

#### **Art. 27**

##### **Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente anche a mezzo del servizio postale a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento senza obbligo per l'ufficio di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce allo stesso di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

#### **Art. 28**

##### **Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio, per iscritto ed anche telefonico, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto. Il contribuente, fino a cinque giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre 30 giorni successivi, della data fissata nell'invito.
5. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo ed da un impiegato dell'ufficio senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.
6. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il

funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

### **Art. 29**

#### **Definizione mediante accertamento con adesione**

1. L'eventuale definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente sulla base delle considerazioni e della documentazione dallo stesso prodotte.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, l'eventuale rateizzazione dell'importo complessivo dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218/1997, al quale si fa rinvio. Per importi da rateizzare complessivamente inferiori ad € 5.000 si prescinde dalla prestazione della garanzia.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

### **Art. 30**

#### **Adesione agli atti di imposizione**

Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, la quiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente, comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997.

### **Art. 31**

#### **Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti davanti la Commissione Provinciale quando la natura del rapporto giuridico controverso, renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, ove a ciò autorizzato dalla Giunta comunale nel provvedimento di nomina, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione e l'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del d.lgs. n. 546/92.

### **Art. 32**

#### **Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la

normativa sovraordinata.

### **Art. 33**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.